

**circ. n. 04/22343 del 07/08/2002**

**Oggetto: Art. 5 della legge 18/1/1994 n° 50. Applicazione della sanzione della chiusura dell'esercizio anche in caso di cambio di gestione**

Si trasmette copia di un parere reso dal Consiglio di Stato – Adunanza della Terza Sezione del 6 novembre 2001 in merito ad un Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso un provvedimento di chiusura di un circolo ricreativo per violazione dell'art.5 della legge 18.1.1994, n.50.

In detto parere l'Organo Consultivo fissa il principio dell'applicabilità della misura sanzionatoria della chiusura di un esercizio commerciale, ancorché nelle more istruttorie del provvedimento sia intervenuto un cambio di titolarità nella gestione.

Il Consiglio di Stato ritiene, infatti, che la norma in esame debba "trovare applicazione nei confronti di un esercizio commerciale indipendentemente dalla permanenza nel tempo dello stesso titolare".

Ne discende l'opportunità di una diversa procedura volta a dare in ogni caso esecuzione ai decreti sanzionatori..

Pertanto il provvedimento attuativo, emanato da parte di codesti Ispettorati, dovrà essere in ogni caso, notificato al titolare pro-tempore dell'esercizio sanzionato e contenere, oltre alla indicazione di chiusura dell'esercizio in un periodo prestabilito - ovviamente nei limiti fissati dal dispositivo del decreto direttoriale - viepiù la precisa indicazione dell'applicabilità della sanzione anche in caso di cambio di titolarità dell'esercizio.